

IVA

L'acquisto on line di prodotti soggetti ad accisa in altro Stato UE

di **Marco Peirola**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

Le **vendite a distanza in ambito intracomunitario di prodotti soggetti ad accisa nei rapporti "B2C"** sono state recentemente esaminate dalla **Corte di giustizia UE**, nella sentenza di cui alla **causa C-596/23 del 19.12.2024**.

Oggetto di interpretazione è l'articolo 36, Direttiva n. 2008/118/CE, relativa al **regime generale delle accise**.

Sebbene la Direttiva n. 2008/118/CE sia stata abrogata dalla Direttiva n. 2020/262/UE, le indicazioni rese dalla Corte di giustizia UE sono **valide anche ai fini della disciplina attualmente in vigore**, stante il contenuto dell'articolo 44, Direttiva n. 2020/262/UE.

Fermo restando che **l'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato UE dell'immissione in consumo**, l'articolo 36, par. 1, Direttiva n. 2008/118/CE, dispone che i **prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato UE**, che sono acquistati da una **persona diversa da un depositario autorizzato** o da un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato UE e che non esercita un'attività economica indipendente, e sono spediti/trasportati in un altro Stato UE **direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto**, sono sottoposti ad accisa **nello Stato UE di destinazione**.

Nel caso esaminato, il sito Internet della società venditrice **consigliava agli acquirenti** delle bevande alcoliche commercializzate tramite tale sito **società di trasporti** identificate nello Stato UE della venditrice (Finlandia). Inoltre, detto sito Internet forniva informazioni **sulle spese di trasporto a carico dell'acquirente** intenzionato a rivolgersi ad una di tali società e conteneva un **link al sito Internet di ciascuna di dette società** in cui, dopo che l'acquirente avesse cliccato su uno di tali link, venivano trasmesse le **informazioni in merito ai prodotti da trasportare** senza intervento da parte dell'acquirente.

Ad avviso della Corte, nelle circostanze descritte, il venditore **agisce in modo da guidare la scelta**, da parte dell'acquirente, della società incaricata della spedizione/trasporto dei prodotti acquistati sul **proprio sito Internet**.

Quando il venditore agisce in tal modo, occorre considerare quest'ultimo come **partecipante in modo indiretto alla spedizione/al trasporto** dei prodotti sottoposti ad accisa verso lo Stato UE di destinazione e, di conseguenza, debitore dell'accisa in tale Stato UE, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 36, Direttiva n. 2008/118/CE.

Infatti, come risulta, in particolare, dall'impiego del termine "indirettamente" nell'articolo 36, par. 1, della stessa Direttiva n. 2008/118/CE, tale disposizione è stata redatta in modo da contemplare non solo l'ipotesi in cui il **venditore esegua egli stesso la prestazione di trasporto/spedizione**, ma anche altre ipotesi, tra cui quella in cui il **venditore gestisca indirettamente la spedizione/trasporto**, offrendo al consumatore la **possibilità di scegliere tra spedizionieri e/o vettori** che egli raccomanda.

Ne discende che il legislatore dell'Unione è più interessato alla **natura oggettiva delle operazioni negoziali** che alla forma giuridica loro conferita e questo comporta che l'espressione "spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto" deve essere interpretata in modo che il pagamento dell'accisa rifletta la **realtà economica dell'operazione**, a prescindere da qualsiasi formalismo.

Pertanto, la circostanza che l'acquirente abbia concluso **due contratti distinti**, di cui uno con il venditore e l'altro con la società di trasporto, è **irrilevante** al fine di valutare se la vendita a distanza di cui trattasi rientri o meno nella fattispecie di cui all'articolo 36, par. 1, Direttiva n. 2008/118/CE.

È il caso di osservare che le medesime conclusioni si applicano anche ai fini dell'Iva, posto che l'articolo 14, par. 4, Direttiva n. 2006/112/CE, recepito dall'articolo 38-bis, par. 1, D.L. 331/1993, definisce le "**vendite a distanza intracomunitarie di beni**" come le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, **anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni**, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell'acquirente.

I **casi** in cui il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni sono individuati dall'articolo 5-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, inserito dal Regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE, secondo cui **i beni sono considerati trasportati/spediti da o per conto del fornitore**, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione, in particolare quando:

- il trasporto/spedizione dei beni è **subappaltato dal fornitore a un terzo** che consegna i beni all'acquirente;
- il trasporto/spedizione dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore **assume la responsabilità totale o parziale della consegna** dei beni all'acquirente;
- il fornitore **fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente** per poi trasferirle a un terzo che organizza il trasporto/spedizione dei beni;
- il fornitore **promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo** presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un



terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Il citato articolo 5-*bis* del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, aggiunge che si considera che i **beni non siano trasportati/spediti da o per conto del fornitore** quando **l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo** e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare il trasporto/spedizione dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.